

REGOLAMENTO COORDINAMENTI REGIONALI

PREAMBOLO

Il presente regolamento disciplina la struttura e l'attività dei Coordinamenti Regionali e rinvia, per tutto quanto non previsto, alle norme dello Statuto Nazionale dell'Associazione e successive modifiche, ai Regolamenti e alle delibere del Consiglio Direttivo alla cui osservanza sono tenuti tutti i soci. In caso di contrasto insanabile tra le norme del presente regolamento e quelle dello Statuto, dei regolamenti dell'Associazione, nonché le delibere del Consiglio Direttivo, prevalgono queste ultime.

PARTE PRIMA

NORME GENERALI

ART. 1 - Nomina dei Coordinamenti Regionali

Il Consiglio Direttivo Nazionale nomina il Coordinamento Regionale a seguito di valutazione delle richieste presentate su apposita modulistica inviata al Consiglio Direttivo a mezzo fax al n. 06.92912153 ovvero email all'indirizzo consigliodirettivo@avvocatisport.it.

Le richieste dovranno essere sottoscritte ed inviate dai soci promotori e dovranno essere altresì corredate dei curricula dei soci candidati alle cariche di Coordinatore e Vice Coordinatori, nonché dovranno contenere il programma annuale dell'attività di formazione e degli eventi che il coordinamento medesimo intenderà svolgere nel primo anno di costituzione, in stretta collaborazione con il Consiglio Direttivo.

In occasione dell'Assemblea annuale dei soci, e in ogni caso entro la fine di ogni anno, il Coordinamento dovrà relazionare dinanzi al Consiglio Direttivo in merito alle attività poste in essere ed ai progetti da realizzare nell'anno successivo.

In caso di ricezione di più richieste di costituzione di un nuovo Coordinamento, il Consiglio Direttivo, sentiti i soci presenti sul territorio interessato, delibera secondo i criteri indicati all'art. 6 del presente Regolamento.

ART. 2 - Durata delle cariche all'interno del Coordinamento Regionale

Il Coordinatore ed i Vice-Coordinatori resteranno in carica per quattro (4) anni dalla data di approvazione e nomina da parte del Consiglio Direttivo.

Tre (3) mesi prima della scadenza delle cariche, il Consiglio Direttivo provvederà, tramite il sito internet dell'Associazione, a pubblicizzare l'imminente scadenza, con invito ai soci residenti e/o domiciliati nella medesima regione a presentare la richiesta di rinnovo o di costituzione, del Coordinamento Regionale mediante la procedura di cui sopra all'Art. 1.

Il Consiglio Direttivo provvederà a nominare il nuovo Coordinatore ed i nuovi Vice-Coordinatori, secondo i criteri di cui all'art. 6 del presente Regolamento, almeno

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

quindici (15) giorni prima della scadenza del mandato del Coordinamento Regionale uscente, ciò al fine di concedere tempo per operare correttamente il subentro.

Qualora al termine del mandato non fossero pervenute nuove richieste, le cariche potranno essere rinnovate dal Consiglio Direttivo per un periodo di ulteriori quattro (4) anni, salvo eventuale formale rinuncia.

Il Consiglio Direttivo prenderà atto della rinuncia e nominerà il Coordinatore ed i Vice-Coordinatori *ad interim*, sino alla corretta nuova costituzione del Coordinamento Regionale.

ART. 3 - Scopi ed attività

Gli scopi e le attività dei Coordinamenti Regionali vanno ricondotti a quelli indicati nell'art. 2 dello Statuto Nazionale, nei Regolamenti e nelle delibere del Consiglio Direttivo dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport.

Il Coordinamento Regionale dovrà coinvolgere tutti i soci presenti sul proprio territorio ed in regola con il versamento della quota associativa, in particolare nell'organizzazione degli eventi, al fine di renderli pienamente partecipi dello svolgimento delle attività associative.

Tutti gli eventi organizzati dal Coordinamento Regionale dovranno essere previamente comunicati al Consiglio Direttivo. In particolare, gli eventi di terzi cui intervenga il Coordinamento a qualsivoglia titolo (ad es. co-organizzazione, patrocinio) e che prevedono il pagamento di una quota o di un contributo economico a fronte della partecipazione dovranno essere esplicitamente approvati dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, al termine di ogni anno, effettuerà una valutazione sulla partecipazione e coinvolgimento di tutti i soci, presenti sul territorio del Coordinamento Regionale, agli eventi ed alle altre attività organizzate dal Coordinamento Regionale, al fine di armonizzare le attività associative su tutto il territorio nazionale.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo avesse deliberato la perdita della qualità di socio della maggioranza dei componenti del Coordinamento Regionale, questo dovrà intendersi automaticamente sciolto.

ART. 4 - Patrimonio

I Coordinamenti Regionali non hanno autonomia patrimoniale.

Eventuali contributi devoluti da terzi, beni acquisiti nonché ogni altra entrata in favore del Coordinamento Regionale, dovranno essere versati direttamente in favore dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport.

Qualora in accordo con il Consiglio Direttivo e fatti salvi casi di necessità per specifiche esigenze, il Coordinamento Regionale raccogliesse contributi da parte di terzi, l'Associazione destinerà tali somme in favore del medesimo Coordinamento Regionale a condizione che le stesse vengano impiegate per le attività associative connesse.

Il Coordinamento Regionale, dall'anno 2020, solo ed esclusivamente per poter realizzare i fini associativi, potrà altresì beneficiare di una parte della quota associativa versata da ogni singolo membro del Coordinamento Regionale, come indicato dallo Statuto.

ART. 5 - Componenti

Il Coordinamento Regionale si compone dei soci dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport residenti e/o operanti nella relativa Regione, che abbiano dichiarato la volontà di aderire al Coordinamento Regionale.

Non è previsto un numero minimo di soci necessario per la costituzione del Coordinamento Regionale, tuttavia, il numero dei componenti/sostenitori risulta quale criterio preferenziale, ex art. 6 del presente Regolamento, per la nomina da parte del Consiglio Direttivo.

Al momento della iscrizione e/o rinnovo all'Associazione Italiana Avvocati dello Sport, le cui modalità sono previste dallo Statuto dell'Associazione stessa, il socio può indicare, nel modulo di iscrizione o rinnovo, il Coordinamento Regionale di cui intende fare parte, anche in deroga al criterio territoriale.

ART. 6 - Criteri di nomina da parte del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, pervenute le richieste di costituzione del Coordinamento Regionale, così come indicate sopra nell'art. 1, delibera la nomina dei candidati in base ai seguenti criteri da intendersi alternativi.

1. Il curriculum dei soci che si sono proposti per rivestire le cariche di Coordinatore e Vice Coordinatori. Avrà preferenza il Coordinamento i cui soci abbiano già rivestito cariche similari ovvero abbiano esperienza in organizzazione di eventi e/o nel campo del diritto sportivo.


2. Numerico. Avrà preferenza la domanda di costituzione del Coordinamento Regionale sottoscritta da un maggior numero di soci sostenitori/aderenti.

3. Anzianità. Qualora vi fossero numerose richieste, il Consiglio Direttivo ha facoltà di accordare la propria preferenza al Coordinamento Regionale costituito da soci che risultano iscritti all'Associazione Italiana Avvocati dello Sport da più tempo.

Unitamente ai suddetti criteri, il Consiglio Direttivo valuterà le proposte pervenute in base alla professionalità dei soci richiedenti, l'osservanza ed il comportamento consono alla nomina assumenda, decoroso ed improntato al rispetto dei principi deontologici.

ART. 7 - Decadenza e scioglimento

In ossequio agli scopi che l'Associazione Italiana Avvocati dello Sport si è prefissata di raggiungere, al termine di ogni anno il Consiglio Direttivo, anche in base alle relazioni inviate dai Coordinatori, valuterà l'operato del Coordinamento e adotterà gli opportuni provvedimenti.



Nel caso di assoluta inerzia da parte del Coordinamento Regionale protratta per almeno sei (6) mesi e/o di gravi violazioni delle norme associative commesse dai rappresentanti del coordinamento tali da condurre all'espulsione dei soci in ossequio alle disposizioni statutarie, il Consiglio Direttivo ha facoltà di deliberarne insindacabilmente la decadenza ed il relativo scioglimento con le modalità e le tempistiche che riterrà più opportune.

PARTE SECONDA

COMPOSIZIONE E FUNZIONI

ART. 8 - Composizione

Il Coordinamento Regionale si compone di un Coordinatore e di due Vice-Coordinatori. Il Coordinatore Regionale può istituire un Organo Consultivo ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento. Resta salva la facoltà per il Coordinatore di convocare in assemblea tutti i soci presenti all'interno della Regione di competenza. Il Coordinatore sarà tenuto della convocazione di detta assemblea in caso di richiesta di almeno un terzo dei soci aderenti al Coordinamento Regionale, in regola con le quote associative.


ART. 9 - Il Coordinatore

Il Coordinatore:

- è avvocato iscritto all'Albo;
- rappresenta il Coordinamento Regionale, anche dinanzi al Consiglio Direttivo;
- cura i rapporti tra il Coordinamento ed il Consiglio Direttivo, nonché i rapporti con il Consiglio dell'Ordine territoriale, le Istituzioni territoriali e tutti i soci presenti all'intero della Regione di competenza;
- sovrintende e coordina le attività del Coordinamento Regionale;
- può designare, in accordo con i due Vice-Coordinatori, delegati che lo assistano in specifiche attività, nominati tra i soci aderenti al Coordinamento stesso:
 - monitora, unitamente al Consiglio Direttivo, il pagamento delle quote associative da parte dei membri del Coordinamento;
 - promuove la partecipazione di tutti i soci presenti nel territorio nell'organizzazione degli eventi, favorendo anche la rotazione dei relatori, secondo le loro competenze;
 - redige, al termine di ogni anno, una relazione riepilogativa sull'attività del Coordinamento.

Il Coordinatore in caso di assenza e/o impedimento temporaneo, è sostituito dal Vice-Coordinatore più anziano.

In caso di dimissioni ovvero impedimento definitivo dei Vice-Coordinatori, il Coordinatore provvede a sostituirli nominandoli tra i soci aderenti al Coordinamento Regionale, previo parere del Consiglio Direttivo.



Il Coordinatore in caso di assenza, dimissioni ovvero impedimento definitivo, ne dà comunicazione al Consiglio Direttivo e, contestualmente, al Vice-Coordinatore più anziano che lo sostituisce, il quale provvederà, sentito il Vice-Coordinatore a sostituirlo sino alla scadenza dei quattro (4) anni di carica prevista dall'art. 2 del presente Regolamento, ovvero sino ad intervenuta diversa decisione del Consiglio Direttivo.

ART. 10 - I Vice-Coordinatori

Ogni Coordinamento Regionale ha due (2) Vice-Coordinatori:

- il Vice-Coordinatore più anziano sostituisce il Coordinatore Regionale in caso di impedimento ovvero assenza dello stesso;
- coadiuvano l'attività del Coordinatore Regionale;
- unitamente al Coordinatore Regionale, possono nominare, tra i soci aderenti, delegati che assistano il Coordinamento Regionale in specifiche attività.
- fanno parte, di diritto, all'Organo Consultivo eventualmente istituito.

In caso di assenza, dimissioni ovvero impedimento del Coordinatore Regionale, il Vice-Coordinatore più anziano provvede a sostituirlo sino alla scadenza dei quattro (4) anni ovvero sino a diversa decisione del Consiglio Direttivo.

ART. 11 - Organo Consultivo del Coordinamento Regionale

Il Coordinatore, qualora lo ritenga opportuno e previa comunicazione al Consiglio Direttivo, potrà istituire un Organo Consultivo all'interno del Coordinamento Regionale, composto da almeno cinque membri.

L'Organo Consultivo avrà l'esclusivo fine di ottimizzare lo svolgimento dell'attività associativa su tutto il territorio regionale.

L'attività dell'Organo Consultivo sarà presieduta e coordinata dal Coordinatore Regionale.

PARTE TERZA


ADEMPIMENTI VERSO GLI ORGANI NAZIONALI E INCOMPATIBILITA'

ART. 12 - Adempimenti verso gli organi nazionali

Entro il 5 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo comunicherà al Coordinatore i nominativi dei soci che non hanno effettuato il pagamento della quota associativa. In tal caso il Coordinatore dovrà monitorare l'attività associativa del socio moroso ed intervenire di conseguenza.

Il Coordinamento Regionale dovrà tenere un elenco aggiornato dei soci aderenti.

ART. 13 - Incompatibilità e rotazione



La carica di Coordinatore Regionale e le cariche di Vice-Coordinatore, sono incompatibili con la carica di Presidente o di componente del Consiglio Direttivo dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport.

La elezione a membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport comporta la decadenza automatica dalla carica di Coordinatore e Vice-Coordinatore del Coordinamento Regionale.

I rappresentanti degli organi regionali possono essere confermati per un massimo di 2 volte.

PARTE QUARTA

NORME FINALI

ART. 14 - Norme finali

Il presente Regolamento entra in vigore all'atto dell'approvazione e potrà essere integrato tramite delibera del Consiglio Direttivo.

Firmato a Roma il 25 gennaio 2019 da Salvatore Civale, Michele Colucci, Alessandro Coni, Enrico Lubrano, Priscilla Palombi, Francesco Rondini e Roberto Terenzio. In presenza altresì dei rappresentanti dei Coordinamenti Regionali: Gerardo Russo, Angela Busacca, Claudio Parlagreco, Pier Antonio Rossetti, Patrizia Diacci, Filippo Pirisi, Alberto Fantini, Flavia Tortorella, Luis Vizzino, Stella Frascà.

